

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

**Ai gentili Clienti  
Loro sedi**

Busto Arsizio, 10 marzo 2022

## CIRCOLARE MESE DI MARZO 2022

SINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA COVID-19, PER POTER ACCEDERE ALLO STUDIO, NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI SANITARI, VERRA' RICHiesto L'ESIBIZIONE DEL GREEN PASS. IN CASO DI NON POSSESSO DEL GREEN PASS, VORRETE PRENDERE CONTATTO PREVENTIVAMENTE CON IL PROPRIO REFERENTE DI STUDIO, IN MODO DA ORGANIZZARE L'ACCESSO IN SICUREZZA.

### INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

- Ø CORRISPETTIVI TELEMATICI: L'AGENZIA CHIARISCE IL NUOVO TRACCIATO 7.0
- Ø CHIARIMENTI SUL NUOVO PATENT BOX
- Ø TRASFERIBILITÀ DEI CREDITI DERIVANTI DALLE DETRAZIONI EDILIZIE - NUOVE REGOLE
- Ø NOVITÀ IRPEF E IRAP - CHIARIMENTI
- Ø BONUS IDRICO
- Ø ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
- Ø IVA - PRESTAZIONI COMPLESSE
- Ø ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2022 PER ARTIGIANI E COMMERCianti
- Ø ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2022 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

### **PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2022**

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

#### **SCADENZE FISSE**

<b>16 Marzo</b>	<p><b>Versamenti Iva mensili</b> Scade il termine di versamento dell'Iva a debito dovuta per il mese di febbraio.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b> Termine per il versamento dei contributi Inps dovuti per il mese di febbraio dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b> I sostituti d'imposta provvedono al versamento delle ritenute alla fonte relative al mese precedente sui redditi di lavoro dipendente. sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.</p> <p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b> Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese</p>
---------------------	--

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*  
Dott. Alessandro Valli

<b>16 marzo</b>	<p>precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>Tassa annuale vidimazione libri sociali</b> Per le società di capitali scade il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali.</p> <p><b>Versamento saldo Iva annuale</b> I contribuenti che hanno un debito risultante dalla dichiarazione iva/2022, anno 2021, devono versare il conguaglio annuale. Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione a decorrere dal 16 marzo.</p> <p><b>ACCISE – Versamento imposta</b> Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p><b>Invio dati per dichiarazione precompilata</b> Termine per l'invio telematico dei dati per la dichiarazione precompilata ai fini della predisposizione del modello Redditi PF 2022 o 730/2022, da parte dei soggetti obbligati.</p> <p><b>Certificazione Unica</b> Scade l'invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi 2021 e per la consegna della certificazione ai percettori.</p>
<b>25 marzo</b>	<p><b>Presentazione elenchi intrastat mensili</b> Per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, scade il termine per presentare l'elenco riepilogativo degli acquisti/vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<b>31 marzo</b>	<p><b>Credito di imposta spese di pubblicità</b> Scade l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute nel 2022.</p> <p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.</p> <p><b>Modello EAS</b> Termine per l'invio del modello EAS per comunicare le variazioni intervenute nel 2021.</p> <p><b>FIRR</b> Termine per versare la quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto anno 2021.</p>
<b>7 aprile</b>	<p><b>Comunicazione telematica spese per interventi edilizi oggetto di opzione</b> Termine per comunicare all'Agenzia le spese sostenute nel 2021 per interventi edilizi sugli immobili oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.</p>

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

<b>15 aprile</b>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Scade la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini/ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Per le associazioni sportive dilettantistiche e per le associazioni senza scopo di lucro, scade il termine per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p>
----------------------	--

## CORRISPETTIVI TELEMATICI: L'AGENZIA CHIARISCE IL NUOVO TRACCIATO 7.0

Con l'inconsueto strumento della Consulenza Giuridica (risposta n. 3 del 4/2/2022) l'Agenzia delle entrate fornisce gli attesi chiarimenti in merito al nuovo tracciato XML (versione 7.0) che dallo scorso 1° gennaio 2022 deve essere obbligatoriamente utilizzato dai soggetti passivi per effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri (articolo 2, D.Lgs. 127/2015) a mezzo dei registratori telematici.

### Semaforo rosso all'utilizzo della precedente versione 6.0

Il primo importante chiarimento di carattere generale attiene alla possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le precedenti specifiche approvate nella versione 6.0. L'Agenzia, mostrando una certa rigidità, precisa che i file in versione 6.0 trasmessi dal 1° gennaio 2022 potranno essere accolti solo se riferiti ad operazioni di data precedente e se trasmessi nei termini legislativamente previsti (12 giorni dall'effettuazione dell'operazione).

Laddove, quindi, la trasmissione avvenisse oltre i termini si avrebbe di fatto una omessa trasmissione e, fatte salve eventuali ulteriori violazioni, a fronte di una corretta liquidazione dell'Iva dei corrispettivi sottesi, ciò comporterà l'applicazione dell'articolo 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997 e della relativa sanzione (sanzione che, si ricorda, si applica "per ciascuna trasmissione", non potendo spontaneamente applicarsi, peraltro, la disciplina del cumulo giuridico recata dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997).

Una serie di chiarimenti va invece ad interessare il corretto utilizzo dei "codici natura" allorquando si tratta di operazioni che non prevedono l'applicazione dell'imposta trattandosi di operazioni: escluse (codice N1); non soggette (codice N2); non imponibili (codice N3); esenti (codice N4).

Vediamo di seguito di rappresentare in forma schematica i principali chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria.

Operazioni escluse (codice n1)	
<b>Cessioni di beni a titolo di premio, sconto o abbuono</b>	Dette cessioni non concorrono, ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/1972 a formare la base imponibile a condizione che le medesime siano previste nelle pattuizioni originarie, ovvero che non abbiano ad oggetto beni ad aliquota più elevata rispetto a quella relativa ai beni oggetto della cessione principale. Al contrario soggette a Iva le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono pattuite successivamente alla contrattazione originaria, non potendo tra l'altro trovare applicazione nella specie la disposizione di

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

	cui al punto n. 4 dell'articolo 2, che limita la tassazione delle cessioni gratuite soltanto a quelle di propria produzione o commercio.
<b>Cauzione su imballaggi (vuoto a rendere)</b>	Gli addebiti e gli accrediti relativi a somme versate a titolo di cauzione per imballaggi dei quali sia pattuita la resa, non concorrono, ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/1972 a formare la base imponibile della cessione ai fini Iva, a condizione che tali somme siano indicate distintamente in fattura (qualora entro il termine pattuito gli imballaggi non vengano restituiti, sull'ammontare dei medesimi si rende dovuta la relativa imposta).
<b>Imposta di soggiorno</b>	Il gestore della struttura ricettiva, pur divenendo responsabile dell'imposta, non assume la veste di soggetto passivo della stessa, che permane in capo ai clienti della struttura, sottoposti alla rivalsa. Risulta quindi applicabile al caso di specie l'art. 15, comma 1, n. 3) del Decreto Iva, con utilizzo del relativo codice natura (N1).
<b>Contributo manutenzione caldaie</b>	La tariffa relativa al segno identificativo per l'attività di accatastamento, manutenzione e controllo degli impianti termici resta fuori dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 3, comma 1, D.P.R. 633/1972; la fattispecie descritta esula, dunque, dal campo di applicazione del tributo.
<b>Operazioni non soggette (codice n2)</b>	
<b>Cessioni gratuite di beni (omaggi)</b>	Le cessioni gratuite di beni non prodotti, né normalmente commercializzati dall'impresa, non sono soggette a Iva ex art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, se di valore non eccedente i 50 euro, ovvero, quando superiore, a fronte della non detraibilità dell'imposta sugli acquisti. Tale previsione, valida anche per i professionisti, comporta, nei documenti commerciali emessi in riferimento a tali prestazioni, l'utilizzo del codice natura N2.
<b>Buoni multiuso</b>	Per i buoni multiuso l'Iva sarà esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati; qualsiasi trasferimento precedente non sarà soggetto a Iva. I trasferimenti (medio tempore) del buono corrispettivo multiuso non comportano anticipazione della cessione del bene o della prestazione di servizio e, pertanto, non assumono rilevanza ai fini Iva. Si ritiene pertanto che la cessione dei buoni effettuata dall'emittente a favore dell'azienda cliente non assuma rilevanza ai fini dell'Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972.
<b>Caparre confirmatorie e penitenziali</b>	La caparra confirmatoria ex art. 1385, cod. civ., anche se prevista da un'apposita clausola contrattuale, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, in quanto assolve ad una funzione risarcitoria, comune alla caparra penitenziale laddove il risarcimento è riconosciuto, in misura predeterminata, in favore di una parte a fronte della facoltà di recesso dell'altra (vedi articolo 1386, cod. civ.). La stessa non è, quindi, soggetta a Iva per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli artt. 2 e 3, D.P.R. 633/1972 così come le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, non costituendo un parziale pagamento anticipato del prezzo, non rientrano nell'ambito applicativo dell'Iva.
<b>Campioni gratuiti di modico valore</b>	Ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4), del Decreto Iva, le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa sono operazioni imponibili ai fini Iva. Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede una deroga alla generale regola dell'imponibilità per le "cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati". Per rientrare in questa eccezione è necessario, quindi, che si verifichino le seguenti condizioni, richieste congiuntamente: 1) deve

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

	trattarsi di campioni gratuiti; 2) i beni devono essere appositamente contrassegnati; 3) i campioni devono essere di modico valore.
<b>Valori bollati e postali</b>	Il regime di non assoggettabilità all'Iva previsto dalla lettera i) del comma 3 dell'art. 2, D.P.R. 633/1972 concernente "le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari", ha valenza oggettiva, con la conseguenza che dette cessioni devono considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'imposta a prescindere dal soggetto, pubblico o privato, che le realizzi, purché, beninteso, si tratti di valori ancora utilizzabili venduti al valore facciale.
<b>Beni soggetti a disciplina concorsi e operazioni a premio</b>	Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera m), D.P.R. 633/1972 non sono considerate cessioni agli effetti dell'Iva "le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 1933/1938, convertito nella L. 937/1939, e successive modificazioni ed integrazioni". Al riguardo, si osserva che l'assegnazione del bene non può, per la parte corrispondente al pagamento del contributo, considerarsi "premio" e rientrare nella disciplina delle operazioni di cui al citato R.D.L. 1933/1938 e successive modificazioni. Dunque, esclusa la parte corrispondente al contributo il valore residuo della cessione risulta non soggetto a Iva e, come tale, inquadrabile nelle operazioni aventi natura N2.
<b>Regime monofase</b>	Il regime speciale Iva c.d. "monofase" è diretto a semplificare l'applicazione dell'imposta, prevedendone l'assolvimento in capo al solo soggetto che si trova a monte della catena produttiva-distributiva, sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto o del corrispettivo dovuto dall'utente, con la conseguenza che le successive operazioni, che si concretizzano, di fatto, nella mera distribuzione, sono considerate fuori del campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 74, del Decreto Iva.
<b>Regime forfettario</b>	Sulla scorta di tali indicazioni, la "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro", disponibile sul più volte citato sito istituzionale della scrivente, ha precisato che il codice N2.2 va utilizzato "In tutti i casi in cui un soggetto Iva (ad esempio "forfettario") non è obbligato ad emettere fattura". Le indicazioni fornite risultano applicabili anche in tema di corrispettivi e documento commerciale per il quale, dunque, il codice natura da utilizzare nel caso di operazioni attuate dai soggetti che rientrano nel regime c.d. "forfettario", è N2.
<b>Operazioni non imponibili (codice n3)</b>	
<b>Cessioni a organismi internazionali</b>	L'art. 72 del Decreto Iva equipara a determinate condizioni (reciprocità, ammontare delle operazioni superiore a 300 euro, etc.) alle operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del medesimo decreto, le operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionali (ONU, NATO, Unione Europea, etc.). Non vi è dubbio quindi che dette operazioni, non diversamente da quanto accade per le esportazioni ed i servizi internazionali di cui ai richiamati artt. 8, 8-bis e 9 del Decreto Iva, vadano inquadrate tra quelle non imponibili, identificate con il codice natura N3.
<b>Cessioni a viaggiatori extra UE</b>	Nelle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea disciplinate dall'art. 38-quater del Decreto Iva i commercianti al minuto che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante un documento commerciale, salvo nei casi di emissione della fattura. I due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti. Tuttavia, laddove il cedente, oltre ad emettere la fattura tax free, dovesse emettere il

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

	documento commerciale, lo stesso andrà emesso indicando il codice natura N3 solo nell'ipotesi di cui all'art. 38-quater comma 1 del Decreto Iva (cessioni senza pagamento dell'imposta), rimanendo le ulteriori cessioni "normali" operazioni soggette ad imposta, salvo suo successivo rimborso al ricorrere delle condizioni previste.
<b>Operazioni esenti (codice n4)</b>	
<b>Cessioni/prestazioni Covid-19</b>	Nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso, l'art. 1, L. 178/2020 ha stabilito, fino al 31 dicembre 2022: <b>a)</b> al comma 452 che le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti da Iva ma con diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972; <b>b)</b> al comma 453 che si applica il medesimo trattamento per le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini. Viene precisato che per le operazioni in esame l'utilizzo del codice natura N4 (operazioni esenti) è ammissibile a condizione che ciò non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione Iva.

Il documento di prassi conclude fornendo indicazioni in merito ad alcuni meccanismi particolari di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (come nel caso della cosiddetta "ventilazione" prevista dall'articolo 24, comma 3, del Decreto Iva) e con riferimento alle indicazioni da evidenziare nei diversi punti del blocco "4 <DatiRT>" dell'Allegato - Tipi Dati per i corrispettivi Versione 7.0.

### La "ventilazione" dei corrispettivi

Con riferimento alla "ventilazione", richiamando la circolare n. 3/E/2020, l'Agenzia precisa che "l'avvento delle nuove regole sulla memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi non ha abrogato le disposizioni precedentemente in essere e che, di conseguenza, la ventilazione dei corrispettivi è tutt'ora legittima, occorre precisare che tale procedura è espressamente contemplata dalle specifiche tecniche relative al funzionamento dei registratori telematici. Nel rinviare a tali documenti per tutti i dettagli del caso, è opportuno rammentare che nel documento commerciale rilasciato all'acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell'aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore "VI", Ventilazione Iva".

Alla luce di quanto sopra, deve dirsi che: **a)** nulla vieta, peraltro, che in luogo dell'utilizzo del valore "VI" (il quale può, e non necessariamente deve, essere impiegato), sul documento commerciale venga riportata l'aliquota del bene ceduto ovvero il codice natura dell'operazione laddove non rientrante tra quelle imponibili; **b)** la ventilazione non si applica alle prestazioni di servizi i cui corrispettivi, laddove si voglia comunque mantenere tale procedimento di registrazione e calcolo dell'imposta in riferimento alle cessioni di beni, potranno essere documentati tramite fattura.

Diamo ora conto - sempre in forma di rappresentazione schematica - dei principali chiarimenti forniti in merito ai contenuti da inserire nel blocco "4 <DatiRT>" dell'Allegato - Tipi Dati per i corrispettivi Versione 7.0.

<b>"4.1.5 &lt;RifNormativo&gt;"</b>	Il blocco "4 <DatiRT>" - "4.1.5 <RifNormativo>" è rivolto, secondo quanto riportato nella "Descrizione funzionale" del blocco stesso, all'indicazione dell'"Eventuale riferimento normativo (ex art. 21, comma 6, D.P.R. 633/1972)". L'Agenzia delle entrate precisa che stante l'attuale quadro normativo e tecnologico in essere, si ritiene comunque possibile omettere tale espressa indicazione, considerandola assorbita da quella del corretto codice natura che identifica l'operazione.
-------------------------------------	--

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

<p><b>"4.1.9 &lt;BeniInSospeso&gt;"</b></p>	<p>Si tratta, nella sostanza, di tutte quelle ipotesi in cui il pagamento del bene avviene (di solito in parte) prima della sua consegna, tramite il versamento di acconti o l'emissione (con successivo riscatto, i.e. presentazione al cedente/prestatore) di buoni corrispettivo c.d. "monouso". Situazioni nelle quali l'operazione si considera effettuata ai fini Iva in un momento precedente alla consegna del bene o al completamento della prestazione (cfr. gli articoli 6 comma 4 e 6-ter del Decreto Iva). Pertanto: <b>a)</b> il blocco va sicuramente valorizzato laddove l'emittente del buono monouso sia il soggetto che cede il bene/presta il servizio; <b>b)</b> nell'ipotesi in cui il buono monouso venga emesso da un soggetto terzo e da questi ceduto all'acquirente, nel momento in cui l'acquirente riscatta il buono monouso presso un esercizio commerciale, l'esercente emette un documento commerciale riportando l'imponibile del corrispettivo non riscosso, per effetto del riscatto del buono monouso, nel campo 4.1.9 &lt;BeniInSospeso&gt;.</p>
<p><b>"4.2.5 &lt;Ticket&gt;"</b></p>	<p>Vale quanto osservato sub b) del precedente riquadro.</p>
<p><b>"4.1.11 &lt;NonRiscossoFatture&gt;"</b></p>	<p>Va indicato l'"Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi e collegati a fatture...". Come si evince da tale indicazione: <b>a)</b> essa riguarda tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) realizzate per le quali l'intero corrispettivo sia non riscosso al momento dell'emissione del documento commerciale cui seguirà la fattura; <b>b)</b> sono ricomprese tutte le fatture, indipendentemente dal tempo di emissione e dunque sia quelle "immediate", sia quelle differite ex articolo 21, comma 4, primo periodo e terzo periodo, lettera a), D.P.R. 633/1972; <b>c)</b> tra le fatture rientrano anche quelle nei confronti di terzi – i.e. soggetti diversi da coloro che ricevono il documento commerciale – aventi a oggetto i beni ceduti od i servizi resi indicati nel documento commerciale stesso; <b>d)</b> in ipotesi di corrispettivi riscossi, in tutto o in parte, anche se legati a successive fatture, il campo non va valorizzato con il relativo quantum.</p>
<p><b>"4.1.12 &lt;TotaleDaFattureRT&gt;"</b></p>	<p>Il blocco reca l'Importo totale dei corrispettivi, al netto dell'Iva, contenuti nelle fatture emesse da RT. Tale blocco deve essere valorizzato esclusivamente nell'ipotesi in cui l'RT, in grado di predisporre ed emettere anche fatture elettroniche, non fosse in grado di incorporare gli importi relativi alle fatture emesse dai corrispettivi giornalieri che vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate al momento della chiusura.</p>
<p><b>"4.1.14 &lt;NonRiscossoOmaggio&gt;"</b></p>	<p>Il blocco prevede che in esso vada indicato l'Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell'ammontare imponibile totale da assoggettare ad Iva rappresentato dal campo 4.1.6 &lt;ImportoParziale&gt;. L'importo deve essere al netto dell'Iva. Va notato, tuttavia, che le già richiamate modifiche recate all'art. 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015 dall'art. 1, comma 1109, lettera a), L. 178/2020, nella sostanza impongono che al completamento dell'operazione (cessione del bene/prestazione del servizio), anche qualora non vi sia un esborso di denaro, al cessionario/committente venga necessariamente rilasciato un documento commerciale (con l'eventuale importo non riscosso) o una fattura, non risultando ammissibili alternative.</p>
<p><b>"4.1.15 &lt;CodiceAttivita&gt;"</b></p>	<p>Nel blocco va inserito il codice attività, indicando senza separatori quanto presente nella tabella di ATECO di classificazione delle attività economiche, a cui l'importo parziale si riferisce. L'elemento dà conto dei corrispettivi derivanti dalle attività svolte dai soggetti tenuti alla comunicazione dei corrispettivi giornalieri, e quindi il campo: <b>a)</b> può a scelta dell'esercente, essere utilizzato per rappresentare separatamente i corrispettivi riferibili a tutte le attività svolte, anche se gestite con un'unica contabilità ai fini Iva; <b>b)</b> è possibile</p>

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

	emettere un documento commerciale che riporta in modo "misto" cessioni di beni/prestazioni di servizi riferiti ad attività diverse, purché l'RT riesca a costruire correttamente il file dei corrispettivi giornalieri da trasmettere, ad ogni chiusura, all'Agenzia abbinando in modo corretto l'imponibile e l'Iva con il giusto codice ATECO; l'utilizzo del campo 4.1.15 <CodiceAttivita> è funzionale a tale scopo, cioè permettere di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell'Iva periodica.
"4.2.3 <PagatoElettronico>"	Il bonifico bancario rientra nel novero dei pagamenti c.d. "elettronici". L'indicazione dello stesso nel blocco "4.2 <Totali>" - "4.2.3 <PagatoElettronico>" si riferisce alla necessità di riportare tale informazione indipendentemente dall'effettiva disponibilità delle somme (la c.d. "data disponibile" di cui alla circolare n. 1/E/2013). Alla luce di quanto sopra, laddove il bonifico copra l'intero prezzo dovuto per la cessione di beni/prestazione di servizi, i blocchi relativi al "non riscosso" non andranno compilati.
"4.2.4 <ScontoApagare>"	È rivolto all'indicazione dell'"Importo dello sconto applicato in fase di pagamento. In questo campo va indicato anche l'importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso. L'importo deve essere al lordo dell'Iva...". Si tratta dunque di ipotesi nelle quali, ferma la base imponibile della cessione di beni/prestazione di servizi, il cedente/prestatore non incassa materialmente (nelle sue varie forme: contante, pagamento elettronico, etc.) il denaro del corrispettivo da parte del cessionario/committente.

Ulteriori indicazioni, infine, vengono fornite in relazione al significato della "matricola" che caratterizza ciascun registratore telematico, alla possibilità che i documenti commerciali emessi dagli RT permettano la partecipazione alla cosiddetta lotteria degli scontrini e ai corretti comportamenti che deve tenere l'esercente nel caso di guasti che potrebbero interessare il registratore telematico.

Andiamo a dare evidenza dei chiarimenti forniti in relazione a queste ultime tematiche.

## La matricola dei Registratori Telematici (RT)

Ciascun esemplare è costituita da un gruppo di undici caratteri così composti:

**A/N A/N A A/N A/N N N N N N**

I primi 2 caratteri possono essere alfabetici o numerici e identificano il fabbricante;

- il terzo, alfabetico, identifica l'ambito di utilizzo o la funzionalità del Registratore;
- "I" sta per utilizzo in ambiente interno;
- "E" sta per utilizzo in ambiente esterno;
- "P" sta per registratore di tipo palmare;
- "M" sta per Registratore di cassa adattato
- "S" sta per Server/RT,

I successivi due alfanumerici identificano il modello. Gli ultimi 6 caratteri sono numerici e costituiscono una numerazione progressiva con allineamento a destra e con riempimento di zeri a sinistra se il numero è costituito da un numero di cifre inferiore a 6.

## Mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico

Le istruzioni ufficiali precisano che "In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica. Nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento sono disciplinate le casistiche di guasto, dismissione, furto e cessione a qualsiasi

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

## *Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

titolo del Registratore Telematico". L'Agenzia, premettendo che la memoria dei singoli punti cassa ed il registro di emergenza, anche laddove tenuto in modalità informatica, sono due strumenti concettualmente diversi e che non vi è necessità di ricorrere al secondo laddove l'operazione sia documentata con un mezzo diverso, alternativo alla memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi (tipicamente, la fattura), ai fini della massima semplificazione degli adempimenti ritiene che, nel rispetto delle ulteriori previsioni normative in essere (quali la tenuta di un'ordinata contabilità, la richiesta di intervento di un tecnico abilitato per la riparazione dei guasti, il corretto versamento delle imposte, etc.), la prima (memoria dei singoli punti cassa) possa essere utilizzata in luogo del secondo (registro di emergenza).

## CHIARIMENTI SUL NUOVO PATENT BOX

Il Decreto Fiscale (articolo 6, D.L. 146/2021 convertito nella L. 215/2021) è intervenuto nella disciplina del "patent box" (agevolazione finalizzata ad incentivare gli investimenti su asset immateriali), di fatto trasformandolo in una maggiorazione nella deduzione dal reddito d'impresa dei costi sostenuti (si parla infatti anche di "super-deduzione"). Tale disciplina ha peraltro subito alcune modifiche tramite la successiva Legge di Bilancio 2022. La nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell'Irap, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all'accrescimento del valore dei software protetti da diritto d'autore, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.

Rispetto alla precedente disciplina del patent box, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il know-how. Il nuovo regime consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%. Viene prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione. Con il provvedimento n. 48243 del 15/2/2022 l'Agenzia è intervenuta per fornire alcune indicazioni circa il funzionamento di tale disposizione. Di seguito si riportano i principali chiarimenti.

### **Beni agevolabili**

L'agevolazione consente di maggiorare, in misura pari al 110%, le spese sostenute nello svolgimento delle attività rilevanti relative ai seguenti beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell'attività di impresa: **a)** software protetto da copyright; **b)** brevetti industriali - ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione - i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori; **c)** disegni e modelli giuridicamente tutelati; **d)** 2 o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

### **Attività rilevanti**

Per attività rilevanti si intendono: **a)** le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'articolo 2 del decreto MISE; **b)** le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

## *Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

dell'articolo 3 del decreto Mise; **c)** le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell'articolo 4 del decreto Mise; **d)** le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle svolte dall'investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. In tal caso, le attività rilevanti devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell'investitore attraverso il proprio personale. Il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività rilevanti deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell'investitore.

### **Definizione delle spese agevolabili**

Le spese su cui applicare la maggiorazione della deduzione (ad esclusione di quelle sostenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa) sono: **a)** spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti; **b)** quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività; **c)** spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività; **d)** spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività; **e)** spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione delle spese agevolabili gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti. Le spese rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in relazione alla loro competenza. Le quote di ammortamento, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, vengono quantificate utilizzando il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, ridotto dell'ammontare delle spese capitalizzate che hanno già usufruito della maggiorazione.

### **Attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale**

Nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali agevolabili ottiene un titolo di privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall'investitore oltre l'ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa. Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle di ricerca fondamentale e di ideazione e realizzazione del software protetto da diritto d'autore. In caso di operazioni straordinarie che comportano il trasferimento dell'azienda, o del ramo di azienda, cui sono riferibili le spese oggetto del meccanismo premiale, il diritto di apportare la variazione in diminuzione pari al 110% del loro importo spetta al soggetto che risulta titolare della predetta azienda, o ramo di azienda, nel periodo di imposta in cui viene ottenuto il titolo di privativa.

### **Documentazione**

L'Agenzia si sofferma anche sui supporti documentali necessari per provare il sostenimento delle spese nell'ambito della attività connesse all'ottenimento dei beni immateriali agevolabili. Per le microimprese e le

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

## *Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

piccole e medie imprese è possibile predisporre i prospetti riepilogativi secondo modalità semplificate, fornendo informazioni equipollenti, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa. Il contribuente che detiene la documentazione deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione. In assenza della comunicazione, il contribuente non può avvalersi della disapplicazione delle sanzioni previste in caso di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria. La consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

### **Opzione**

L'opzione per il nuovo patent box è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce; essa ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

### **TRASFERIBILITÀ DEI CREDITI DERIVANTI DALLE DETRAZIONI EDILIZIE - NUOVE REGOLE**

L'art. 1 del D.L. 13/2022 ha abrogato l'art. 28, comma 1 del D.L. 4/2022 e riscritto il testo dell'art. 121 del D.L. 34/2020 e consentendo, per gli interventi sugli immobili che danno diritto alla fruizione della detrazione, una prima cessione del credito verso qualsiasi soggetto terzo ed eventuali cessioni successive dello stesso credito solo a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione. Pertanto:

- Ø in caso di prima opzione per la cessione del credito, il beneficiario può cedere il credito a qualsiasi soggetto terzo, che a sua volta lo può nuovamente cedere solamente a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione;
- Ø in caso di prima opzione per lo sconto in fattura, il fornitore che ha applicato lo sconto può cedere il credito a qualsiasi soggetto terzo, che a sua volta lo può nuovamente cedere solamente a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.

Nell'art. 121 è stato inserito il comma 1-quater che prevede che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. Dal 1° maggio 2022 verrà attribuito al credito un codice identificativo univoco da indicare nelle eventuali successive cessioni.

Le modifiche inserite dal legislatore con il D.L. 13/2022, rispetto alle precedenti modifiche all'art. 121, D.L. 34/2020, dovrebbero avere l'effetto di riattivare l'operatività di alcune banche e/o intermediari finanziari, che a seguito della impossibilità di procedere a successive cessioni del credito acquistato, avevano in queste ultime settimane bloccato la possibilità di acquistare nuovi crediti fiscali derivanti da detrazioni edilizie. Nessuna ulteriore proroga è stata concessa per quanto riguarda la comunicazione telematica dell'opzione all'Agenzia delle entrate per le spese sostenute nel 2021, che rimane fissata al 7 aprile 2022.

### **NOVITÀ IRPEF E IRAP - CHIARIMENTI**

Con recente circolare n. 4/E/2022 l'Agenzia delle Entrate ha indicato i seguenti principali chiarimenti.

#### **Novità Irpef**

In tema di tassazione delle persone fisiche vi sono stati diversi interventi.

**C** Nuova articolazione delle aliquote Irpef, con modifica sia degli scaglioni di reddito (che passano da 5 a 4), sia delle aliquote attribuite ad alcuni di questi scaglioni. Riportiamo la situazione applicabile dal 2022.

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

Scaglione	Aliquota
Fino a 15.000 euro	23%
da 15.001 fino a 28.000 euro	25%
da 28.001 fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.001 euro	43%

## C Rimodulazione delle detrazioni per carichi di lavoro.

Reddito di lavoro dipendente:

Reddito complessivo	Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro	1.880 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, a 1.380 euro)
Reddito complessivo superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

L'importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro. Ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19.

Reddito da pensione:

Reddito complessivo	Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a 8.500 euro	1.955 euro (in ogni caso non inferiore a 713 euro)
Reddito complessivo superiore a 8.500 euro e fino a 28.000 euro	$700 + 1.255 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 19.500]$
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$700 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

L'importo della detrazione va aumentato di 50 euro per i redditi complessivi da 25.001 a 29.000 euro.

Reddito di lavoro autonomo e gli altri redditi:

Reddito complessivo	Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a 5.500 euro	1.265 euro
Reddito complessivo superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro	$500 + 765 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.500]$
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$500 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

L'importo della detrazione va aumentato di 50 euro per i redditi complessivi superiori a 11.000 euro ma non a 17.000 euro. A differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti/titolari di redditi di pensione, non devono essere ragguagliate al periodo di svolgimento dell'attività.

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

**C** Rimodulazione del trattamento integrativo (bonus di 100 euro mensili che viene riconosciuto quando non si supera un determinato limite reddituale). Viene ridotta da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale in linea generale il trattamento integrativo non spetta; per i redditi superiori il trattamento integrativo spetta a determinate condizioni. L'attribuzione avviene quindi con i seguenti presupposti: **a)** nell'ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, il bonus spetta qualora vi sia "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro; **b)** nell'ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, il bonus spetta qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche "incapienza" dell'imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto a determinate detrazioni; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare: **c)** pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d'imposta e l'imposta lorda; **d)** comunque, non superiore a 1.200 euro annui.

Viene soppressa l'ulteriore detrazione per i redditi compresi tra 28.001 e 40.000 euro.

L'Agenzia precisa che il trattamento integrativo va riconosciuto dai sostituti d'imposta in via automatica, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti, sulla base dei dati in proprio possesso. Il sostituto d'imposta non procede all'erogazione del trattamento integrativo nel caso in cui il lavoratore abbia espressamente formulato una richiesta in tal senso. Tale trattamento va attribuito dai sostituti d'imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2022 e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza. I contribuenti aventi diritto al trattamento integrativo, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta, possono richiedere il già menzionato beneficio nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento. L'Agenzia ricorda inoltre che: **a)** la nuova disciplina ha riflessi anche sulle addizionali regionali e comunali Irpef, per cui sono stati prorogati i termini a favore degli enti locali per approvare le modifiche ai regolamenti; **b)** qualora i sostituti non siano stati in grado di applicare tempestivamente le nuove disposizioni, possono operare entro aprile un conguaglio a far valere sulle retribuzioni del primo trimestre; **c)** le nuove disposizioni vanno valutate tenendo conto del nuovo assegno unico universale che a decorrere dal 1° marzo 2022 sostituisce le detrazioni per figli a carico.

## Novità Irap

La Legge di Bilancio stabilisce che l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. Si tratta di una previsione di estremo interesse per imprese e professionisti che operano in forma individuale, che quindi potranno evitare il versamento Irap, indipendentemente da ogni valutazione circa l'autonoma organizzazione della propria attività. L'Agenzia precisa che, considerata la natura di impresa individuale, non sono soggette ad Irap né l'impresa familiare, né l'azienda coniugale non gestita in forma societaria. Rimangono soggetti ad Irap i contribuenti che svolgono la propria attività in forma associata.

## BONUS IDRICO

Dal 17/2/2022 è possibile richiedere, accedendo all'apposita piattaforma <https://www.bonusidricomite.it>, il c.d. "bonus idrico" di cui al DM 27/9/2021, riconosciuto a favore delle persone fisiche che nel 2021 hanno effettuato interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica, rubinetteria e soffioni/colonne doccia.

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

## ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Le informazioni relative all'Assegno unico universale (AUU), ossia il sostegno economico per i figli a carico minorenni o, al ricorrere di specifiche condizioni, fino ai 21 anni di età (ovvero senza limiti di età se disabili) sono reperibili al seguente sito Internet: <https://assegnounicoitalia.it/>. Si rammenta che se la domanda è presentata all'INPS entro il 30/6/2022, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo; se presentato successivamente, spetta dal mese successivo a quello della domanda.

## IVA - PRESTAZIONI COMPLESSE

Ai fini IVA, in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare luogo separatamente a imposizione/esenzione, devono essere considerate come un'unica operazione quando non sono indipendenti. In particolare, un'operazione va considerata unica nel caso in cui due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un'unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. Posto che "non esiste una norma che permetta di determinare quando ... un'operazione è complessa piuttosto che autonoma", secondo la Corte di Giustizia UE è necessario valutare caso per caso.

## ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2022 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti, le aliquote contributive sono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani e commercianti. Per l'anno 2022, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 80.465 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1/1/1996 e pari a 105.014 euro per gli altri. Il contributo minimale per il 2022 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	3.905,76 euro	3.983,73 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.710,84 euro	3.788,81 euro

Il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2022, in particolare per la quota eccedente il minimale di 16.243 euro in base alla seguente ripartizione:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 48.279 euro	24%	24,48%
	da 48.279 euro	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 48.279 euro	22,80%	23,28%
	da 48.279 euro	23,80%	24,28%

I termini per il versamento del saldo per il periodo di imposta 2021 e degli acconti per il periodo di imposta 2022, sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte sui redditi. Il saldo 2021 ed il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2022 devono essere versati entro il 30/6/2022; **b)** il secondo per il 2022 deve essere versato entro il 30/11/2022; **c)** i quattro importi fissi acconto 2022 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze del 16/5/2022, 22/8/2022, 16/11/2022 e 16/2/2023.

Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 (sessantacinque) anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

Chi esercita l'attività di affittacamere ed i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non versano i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa. Ricordiamo che l'Inps non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione: le medesime informazioni vanno prelevate nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale.

## ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2022 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la circolare n. 25/2022 l'INPS ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (art. 26 L. 335/1995) per l'anno 2022. È rimasta invariata l'aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%. Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2022 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti:

Soggetto iscritto alla Gestione Separata		2021	2022
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	25,98%	26,23%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	34,23%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2022 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 105.014 euro. Le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito. Il minimale di reddito per l'anno 2022 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 16.243 euro. Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

<b>Professionisti</b>	€	con il meccanismo degli acconti e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti)
<b>Collaboratori</b>	€	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. Per 2/3 è a carico del committente, per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente
<b>Associati partecipazione di solo lavoro</b>	€	dal committente, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato
<b>Venditori porta/porta collaboratori autonomi occasionali</b>	€	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Per 2/3 è a carico del committente, per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione fino a 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta e a 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA